

NEWSLETTER DEL 22 GENNAIO 2021

CONTABILITÀ E FINANZA

Modalità di recupero dei maggiori versamenti effettuati in regime di split payment, in assenza di note di variazione in diminuzione

Con la Risoluzione 21 dicembre 2020, n. 79/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di recupero dei maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di split payment, in mancanza di note di variazione in diminuzione. In assenza di emissione di nota di accredito da parte dell'appaltatore che dovesse restituire l'anticipazione a mezzo escussione della fidejussione, la Pubblica Amministrazione potrà recuperare l'Iva versata in sede di pagamento della fattura di anticipazione presentando un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Dunque, secondo l'Amministrazione finanziaria nel caso in cui una PA abbia effettuato nell'ambito dei contratti pubblici maggiori versamenti Iva in base allo split payment, nell'ipotesi in cui l'impresa non dovesse emettere una nota di variazione in diminuzione, non potrà computare i maggiori esborsi a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell'ambito del meccanismo dello split payment. Per recuperare i maggiori versamenti Iva alla PA non resterà che presentare un'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate. Tale istanza dovrà provare che: l'Iva versata a fronte della fattura di anticipazione ricevuta e richiesta a rimborso non sia effettivamente più dovuta e che sussiste una fattispecie di pagamento indebito oggettivo o di arricchimento senza causa da parte dell'Amministrazione finanziaria in relazione all'Iva versata; l'appaltatore non può più emettere nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione+n.+79E+del+21.12.2020.pdf/9a50a44c-f84e-b674-a5a7-90c15b4017ed>

La situazione patrimoniale semplificata dei piccoli Comuni entra a regime

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020 il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono state aggiornate e rese definitive le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. Si fa riferimento alla facoltà introdotta dall'art. 57, comma 2-ter, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di sostituirla con l'elaborazione di una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente da allegare necessariamente al rendiconto. Viene così concessa agli enti minori la possibilità di snellire gli adempimenti limitandosi ogni anno a predisporre il prospetto semplificato partendo dai saldi di contabilità finanziaria, in una sorta di riedizione post-armonizzazione degli schemi di conto del patrimonio costruiti facendo ricorso ai vecchi prospetti di conciliazione. Il Decreto del 25 novembre 2020 ha abrogato e sostituito integralmente il testo del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2019, confermando l'impianto base delle modalità e dei criteri di redazione dei prospetti di situazione patrimoniale semplificata, introducendo tuttavia alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti. Le nuove modalità di predisposizione dei prospetti di situazione patrimoniale semplificata sono entrate in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto del 25 novembre 2020 in Gazzetta Ufficiale e verranno conseguentemente applicati a partire dal rendiconto relativo all'anno 2020, da approvare, salvo proroghe, entro il termine del pros-

simo 30 aprile 2021. Nel testo dell'allegato del Decreto del 25 novembre sono state trasposte le semplificazioni riconosciute dalla FAQ n. 36 del 14 febbraio 2020 della commissione Arconet, in base alla quale i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non predispongono la contabilità economico patrimoniale, non sono altresì tenuti a trasmettere alla Bdap il conto economico, l'allegato h) concernente i costi per missione né i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato. In ultimo, si evidenziano le principali novità approvate in tema di contabilità economico-patrimoniale dalla Commissione Arconet nelle carte di lavoro della riunione del 16 dicembre 2020: in particolare, sono intervenute modifiche al patrimonio netto con la creazione della nuova riserva negativa per beni indisponibili e la revisione della modalità di contabilizzazione dei debiti. Gli aggiornamenti del patrimonio netto saranno finalizzati a consentire un'analisi corretta nei casi in cui presenta valori negativi. Per quanto concerne invece la contabilizzazione dei debiti finanziari, viene previsto – al fine di evitare che la contabilità economico-patrimoniale registri i crediti derivanti dalla contrazione di finanziamenti – che venga esclusa qualsiasi relazione contabile tra le scritture della contabilità finanziaria riguardanti l'accertamento da accensione prestiti e le scritture economico-patrimoniali riguardanti la registrazione del debito finanziario, da rilevare solo a seguito dell'effettivo incasso del finanziamento.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-25&atto.codiceRedazionale=20A06381&elenco30giorni=false

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/commissione_arconet/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/commissione_arconet/)

Condanna al risarcimento per affidamento illegittimo di un incarico esterno

Con la sentenza n. 612 del 28 ottobre 2020 (depositata il 10 novembre 2020) la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, ha condannato un Sindaco per l'affidamento illegittimo di un incarico esterno. Il sindaco si era, infatti, indebitamente avvalso di una norma regionale (Legge Regionale n. 7 del 1992, art. 14) che consente di conferire incarichi esterni – a tempo determinato e non costituenti rapporti di pubblico impiego – a soggetti esperti, per l'espletamento di attività connesse con le materie di competenza dell'amministratore. Tuttavia, l'incarico era stato attribuito al responsabile finanziario di un altro comune e aveva ad oggetto:

- il supporto nelle attività connesse alla programmazione e gestione finanziaria ed economica;
- il supporto nelle attività connesse alle problematiche dello sviluppo locale;
- il supporto nelle attività connesse all'acquisizione delle risorse finanziarie con particolare riferimento alle entrate di natura tributaria;
- il supporto alle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientranti nelle competenze tecnico professionali dell'esperto.

Ciò posto, la Corte ha rilevato come l'incarico fosse stato genericamente attribuito, risultando peraltro incomprensibili i presupposti legittimanti il conferimento, le concrete attività che l'esperto avrebbe dovuto svolgere e quale fondamentale apporto professionale potesse essere fornito. Inoltre, le materie oggetto dell'incarico, in base alla normativa vigente in materia di enti locali e dello Statuto comunale, risulterebbero essere di competenza del Consiglio comunale, su proposta della Giunta, e non del Sindaco. Peraltro, nelle medesime materie, l'ordinamento degli enti locali prevede che l'organo politico sia supportato da idonea assistenza tecnica attribuita, in primis, al Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente, ma anche dal Collegio dei Revisori.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SICILIA/SENTENZA/612/2020>

Problematiche riguardanti l'applicazione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

È stata pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze la Risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020, rubricata «Problematiche riguardanti l'applicazione dell'Imposta immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi) – Art. 38 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Quesiti». La Risoluzione mira a fornire chiarimenti in merito all'applicazione dell'IMPi, di cui all'art. 38, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, istituita, a decorrere dall'anno 2020, in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle Piattaforme marine. Nella Risoluzione vengono formulati i seguenti quesiti, finalizzati:

- a) alla corretta individuazione del presupposto oggettivo e quindi alla delimitazione dell'ambito applicativo dell'imposta ai soli manufatti che rientrano nella definizione normativa di piattaforma marina;
- b) alla corretta individuazione degli elementi che compongono la piattaforma marina da considerare ai fini della determinazione della base imponibile;
- c) all'obbligo di presentare la dichiarazione ed in caso affermativo con quali modalità ed entro quali termini.

<https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/Risoluzione-n-00001.8-DF-del-16-dicembre-2020/>

Bilancio di previsione: Arconet fornisce indicazioni sulle modalità di redazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3

Sul Portale Arconet sono state pubblicate, in data 17 dicembre 2020, tre nuove FAQ che forniscono indicazioni circa le modalità di elaborazione degli Allegati a/1, a/2 e a/3 dello Schema di bilancio di previsione degli Enti Locali. Come noto, il Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede che in caso di utilizzo della quota accantonata e/o vincolata che compongono il risultato di amministrazione presunto, devono essere redatti obbligatoriamente gli Allegati a/1, a/2 e a/3. La FAQ n. 42, ha chiarito che, nel caso in cui il bilancio di previsione non preveda l'applicazione di avanzo vincolato e/o accantonato, l'Ente non è tenuto a redigere gli Allegati a/1, a/2 e a/3 e, dunque, non dovranno essere trasmessi alla Bdap. Se nel file xbrl trasmesso alla Bdap sono presenti tali Allegati, anche se non valorizzati o valorizzati tutti a zero, il Sistema applicherà comunque i controlli di coerenza, con la conseguente segnalazione di errore. La seconda FAQ, la n. 43, ha fornito indicazioni circa la rappresentazione nell'Allegato a/2 (inerente alle quote di avanzo vincolato) delle risorse del «Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali» di cui all'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, e del «Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome» di cui all'art. 111, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che eventualmente, alla fine dell'esercizio 2020, risultassero non utilizzate. Infatti, l'art. 154, comma 2, del Disegno di Legge di bilancio 2021, prevede che le risorse di cui ai predetti fondi, qualora non utilizzate nel corso dell'esercizio 2020, dovranno confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. In proposito, la Commissione Arconet ha chiarito che nell'Allegato a/2 degli Schemi di bilancio si deve far riferimento a quanto puntualmente illustrato dal Principio contabile applicato concernente la programmazione circa le modalità di redazione di tale Allegato con specifico riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. L'ultima FAQ, la n. 44, ha chiarito che nel caso in cui l'Ente applichi anticipatamente l'avanzo accantonato per la sola quota relativa all'utilizzo del «Fondo anticipazione di liqui-

dità», in attuazione dell'art. 39-ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, l'Allegato a/1 non deve essere redatto.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/

Arconet: aggiornato lo schema di bilancio di previsione 2021-2023

È stato pubblicato sul portale Arconet lo schema di bilancio 2021-2022-2023, in recepimento della modifica di cui D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 settembre 2020. Le modifiche riguardano unicamente gli equilibri di bilancio; in particolare:

Articolo 4 (Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione): allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per le Regioni)» sono apportate le seguenti modifiche:

- nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

- nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali» alla voce «Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti» aggiungere alla fine le seguenti parole «al netto del Fondo anticipazione di liquidità»;

b) al prospetto concernente gli «Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)» sono apportate le seguenti modifiche:

- alla voce «(H) Utilizzo avanzo presunto di amministrazione per spese correnti» aggiungere alla fine le seguenti parole «e per il rimborso prestiti»;

- nella tabella «Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali» la voce «Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)» è sostituita dalla seguente «Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità»;

Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

https://www.ancrel.it/it/documenti_pubblici.php?sc_id=5&id=844&label=ARCONET%3A%20AGGIORNAMENTO%20LO%20SCHEMA%20DI%20BILANCIO%202021-2023

Tari 2021: linee guida del MEF sui fabbisogni standard

Sono state pubblicate dal Dipartimento delle Finanze le «Linee guida interpretative» 2021 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla Tari. Il documento riguarda il nuovo sistema di determinazione dei costi del servizio rifiuti, basato anche sui fabbisogni standard, entrati in vigore nel 2018 per effetto del comma 653 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dal 2020 hanno assunto un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario, in conseguenza della delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modifiche. Si ricordano in particolare le delibere n. 238 e 493 del 2020, adottate anche per far fronte alla situazione di emergenza da COVID-19. Il Dipartimento delle Finanze ha evidenziato preliminarmente che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato posticipato al 31 gennaio 2021, per cui i Comuni potranno usufruire di un ulteriore arco di tempo per giungere a un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe. Per il resto il MEF conferma la prassi interpretativa del-

le precedenti linee guida, chiarendo che il fabbisogno standard finale di ogni Comune è il risultato del prodotto di due grandezze, ovvero, il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

<https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Linee-guida-interpretative-comma-653-ANNO-2021.pdf>

EMERGENZA COVID-19

Patto di stabilità e limiti di spesa attenuati dalla situazione emergenziale

La Corte dei conti, Sezione Toscana, con deliberazione n. 89 del 30 novembre 2020, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Comune assoggettato al rispetto dei limiti di spesa (corrente) – derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 31, comma 26 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 come accertato dalla Corte dei conti nell'esercizio 2019 – volta ad appurare se le spese da effettuarsi in ragione della pandemia debbano o meno essere considerate ai fini del rispetto del limite di spesa conseguente alla violazione del patto. La Sezione, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, caratterizzato da disposizioni speciali e straordinarie dettate dall'emergenza, ritiene ragionevole ipotizzare che le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, finalizzate al superamento dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto, giustifichino una applicazione attenuata, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale, del regime di sanzioni delineato dal citato art. 31, comma 26, della Legge n. 183/2011. Tale orientamento risulta confermato anche dalle indicazioni contenute nella Circolare n. 9/2020, emanata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ancorché in un diverso contesto. Viene in rilievo, secondo i giudici, la prevalenza del superiore bene della salute che, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte costituzionale (sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 117/2018, n. 6/2019), consente la postergazione delle ragioni di bilancio. Infatti, è «... la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Ne consegue, quindi, che possano ritenersi escluse dal limite di spesa di cui all'art. 31, comma 26, della Legge n. 183/2011 le spese sostenute per far fronte all'emergenze derivanti da risorse statali straordinarie. Per quanto riguarda le risorse provenienti da liberalità di privati, ove siano state acquisite dall'Ente non per far fronte genericamente all'emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico, tale indicazione costituisce un limite insuperabile all'utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/89/2020/PAR>

I limiti di spesa di personale rimangono validi anche con il Decreto Assunzioni

I limiti alla spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono stati abrogati dalla nuova disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 4. Qualora il comune, la cui spesa del personale rispetti i limiti previsti dai predetti commi 557 quater e 562, proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa derivante da queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006. Le norme sul contenimento della spesa di personale non sono quin-

di state abrogate dai nuovi meccanismi di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni contenuti nel Decreto ministeriale del 17 marzo 2020. È questa la principale conclusione a cui approda la Corte dei conti della Lombardia con la Deliberazione n. 164 del 2 dicembre 2020 dopo che il sindaco di un Comune aveva evidenziato il pericolo di incompatibilità tra il possibile ampliamento delle assunzioni e il rigoroso rispetto di un limite alla spesa di personale complessiva.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/164/2020/PAR>

Corte dei conti, focus su crisi COVID-19 e coperture incerte nei controlli 2021

Con la deliberazione SSRRCO/20/2020/INPR, le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno tracciato le linee della programmazione dei controlli e delle analisi per l'anno 2021, fermo restando il ruolo centrale, nell'ambito delle attività di referto, dell'elaborazione di relazioni a carattere generale sulla finanza regionale e locale. Mediante i prossimi referti, dovranno infatti essere valutati gli effetti, finanziari gestionali e organizzativi, indotti dall'emergenza coronavirus sui bilanci degli enti territoriali. L'impatto si verifica sia sul fronte della spesa, in quanto gli enti di prossimità sono chiamati ad intervenire a tutela delle comunità, che in riferimento alla riduzione delle entrate. Si tratta di fattori esogeni ed estesi a tutto il territorio che indubitabilmente hanno un impatto deciso sui bilanci, sin dalla fase della programmazione. Di rilevante interesse il tema dell'applicazione delle regole di equilibrio dei bilanci ai fini del concorso alla manovra di finanza pubblica, anche tenendo conto delle tensioni che la crisi può avere generato. La possibilità di impiego delle risorse rinvenienti negli avanzi pregressi e degli spazi di intervento che la normativa emergenziale ha assegnato dovrebbe infatti tradursi in una effettiva realizzazione di spesa di investimento. L'attenzione della Corte sarà dunque incentrata sul monitoraggio degli effetti sulla spesa di investimento prodotti dagli spazi finanziari acquisiti. Tra gli elementi di valutazione sull'affidabilità delle scritture contabili e degli equilibri di bilancio degli enti, la Corte rammenta l'importanza dell'analisi dei controlli interni e del monitoraggio, effettuato attraverso la somministrazione di specifico questionario, sui debiti fuori bilancio, il cui riconoscimento da parte del Consiglio è legato alla verifica degli equilibri di bilancio. Alle sezioni regionali viene riconosciuto un ruolo rilevante nelle indagini di controllo a rete e negli specifici ambiti di analisi che verranno indicati nel programma della Sezione delle autonomie.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SSRRCO/20/2020/INPR>

SOCIETÀ ED ORGANISMI PARTECIPATI, AFFIDAMENTI E TRASPARENZA

Di competenza del giudice ordinario la controversia sulla revoca degli amministratori di una società partecipata dal comune

Con la sentenza n. 13044 del 7 dicembre 2020 il Tribunale amministrativo del Lazio ha stabilito che in tema di società partecipata da un ente locale, anche quando costituita secondo il modello del cosiddetto in house providing, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente la legittimità dell'atto emesso dal sindaco, ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 267 del 2000, di revoca degli amministratori di una società partecipata dal comune. Più in generale – spiegano i giudici amministrativi capitolini – deve ritenersi che le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, spettino alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico uti socius, non iure imperii, e posti in essere a valle della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a fa-

vore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall'art. 4, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, oltre che dal principio successivamente stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle regole privatistiche.

[https://www.giustizia-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=0B8zpdoP&p_p_lifecycle=0)

[amministrati-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=0B8zpdoP&p_p_lifecycle=0)

[va.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=0B8zpdoP&p_p_lifecycle=0)

[ti&p_auth=0B8zpdoP&p_p_lifecycle=0](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=0B8zpdoP&p_p_lifecycle=0)

Consiglio di Stato: elementi del controllo analogo in house

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 15 dicembre 2020, n. 8028, ha statuito quanto segue:

- il divieto previsto dall'art. 11, comma 9, lett. d) D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ossia quello di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, vale per gli statuti delle società a controllo pubblico;
- l'art. 16 del TUSP non prevede il medesimo divieto per le società in house;
- le società in house richiedono un controllo da parte degli enti locali soci e controllori diverso (rectius: controllo analogo) da quello previsto per le società a partecipazione pubblica in generale;
- il controllo analogo consiste in una forma di eterodirezione della società, tale per cui i poteri di governance non appartengono agli organi amministrativi, ma al socio pubblico controllante che si impone a questi ultimi con le proprie decisioni;
- la logica dei controlli in parola è esattamente opposta a quella del Codice civile: lo statuto di una società in house in quanto società sottoposta a controllo analogo, non può ripetere regole e procedure previste per la società di capitali di diritto comune;
- la governance delle società in house va intesa quale deroga all'ordinario sistema di gestione della società per azioni incentrata sul rapporto tra consiglio di amministrazione/assemblea sociale;
- in questo senso, lo statuto di una società in house pluripartecipata può, dunque, assegnare il potere gestorio ad organi assembleari diversi dal consiglio di amministrazione configurando, così, un peculiare sistema di amministrazione e controllo della società in house, nel quale gli amministratori sono privi di poteri decisionali propri, che derivano, invece, da altri organi della società, e che, comunque, non esercitano in piena autonomia rispetto ad essi;
- nell'attuale quadro normativo il ricorso all'affidamento in house del servizio è in posizione subalterna all'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica per essere imposto all'amministrazione aggiudicatrice che a quello intenda ricorrere un onere motivazionale rafforzato.

[https://www.giustizia-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=XJK54vYC&p_p_lifecycle=0)

[amministrati-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=XJK54vYC&p_p_lifecycle=0)

[va.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=XJK54vYC&p_p_lifecycle=0)

[ti&p_auth=XJK54vYC&p_p_lifecycle=0](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=XJK54vYC&p_p_lifecycle=0)

Tar Lazio: competenza del giudice ordinario su revoca amministratore partecipata

Con la sentenza n. 13044 del 7 dicembre 2020, il Tar Lazio, Sezione II bis, ha confermato il principio secondo cui la disciplina che informa le società in house è quella di diritto comune e che, conseguentemente, il giudice competente è quello ordinario e non quello amministrativo. Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno ribadito che in materia di società partecipate dagli enti locali, ancorché la partecipazione equivalga alla totalità delle azioni/quote, come nel caso delle società in house, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci abbiano come riferimento quanto disposto nell'art. art. 2449 c.c. E ciò perché l'atto in parola deve interpretarsi alla stregua di un atto compiuto dall'ente pubblico:

- uti socius e non iure imperii;
- e posto in essere a valle della scelta di fondo per l'impiego del modello societario.

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=JuPWH3d1&p_p_lifecycle=0

Remunerazione degli organi collegiali delle ASP

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 87 del 30 novembre 2020 ha ribadito il principio di carattere generale del divieto di corresponsione di compensi ai componenti il Consiglio di amministrazione di una ASP, richiamando quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIG. In estrema sintesi, i giudici contabili toscani hanno enunciato il principio secondo cui, se un'Azienda Speciale riceve contributi pubblici, l'incarico di componenti del consiglio d'amministrazione deve essere a titolo gratuito.

<https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/87/2020/PAR>

Gare: dal 1° gennaio 2021 torna l'obbligo del contributo Anac

Dal primo gennaio 2021 torna in vigore l'obbligo per imprese, stazioni appaltanti e SOA di versare il contributo Anac dovuto per tutte le procedure di scelta del contraente, finalizzato a sostenere le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Per le contribuzioni l'Anac rimanda alle regole attualmente in vigore, indicate nella delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019. Si rammenta che il contributo non è dovuto dalle stazioni appaltanti per importi di gara fino a 40mila euro e per gli operatori economici per importi di gara fino a 150mila euro.

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=e507c6380a7780422fe31d411045f3a1>

Appalti di lavori: la «semplice» esecuzione non basta a qualificare il concorrente

L'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, con riserva di produrre successivamente l'attestazione circa il buon esito degli stessi, non basta a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione, poiché il concorrente, già al momento della partecipazione, deve essere in possesso del certificato di esecuzione lavori che comprovi i requisiti dichiarati in fase di ammissione. È quindi indispensabile il possesso del certificato di esecuzione al momento della partecipazione alla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8025 del 21 maggio 2020, sulla base della constatazione

che «il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori», in quanto «il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione e pertanto deve essere conseguito dal concorrente prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda». Di conseguenza «solamente l'impresa in possesso, al momento della presentazione della domanda, del Certificato di esecuzione lavori può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di provarlo» (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135).

[https://www.giustizia-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=aAdMNHvq&p_p_lifecycle=0)
[amministrati-](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=aAdMNHvq&p_p_lifecycle=0)

[va.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimen](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=aAdMNHvq&p_p_lifecycle=0)
[ti&p_auth=aAdMNHvq&p_p_lifecycle=0](https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnpr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=aAdMNHvq&p_p_lifecycle=0)

REVISIONE CONTABILE

Aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali

Con il Decreto del 23 dicembre 2020 del Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Finanza Locale – è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. L'elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell'art. 2, comma 2, del Regolamento (Decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23), è reso pubblico sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-23-dicembre-2020>